

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3372

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIRIELLI, CIABURRO, DELMASTRO DELLE VEDOVE, SILVESTRONI,
VINCI**

Introduzione dell'articolo 604-*quater* del codice penale, in materia di negazione, grave minimizzazione e apologia dei massacri delle foibe

Presentata il 16 novembre 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — Correva l'anno 2004 e solo a seguito di un lungo dibattito storico-politico, con la legge 30 marzo 2004, n. 92, proposta dall'onorevole Roberto Menia di Alleanza Nazionale, venne istituito il «Giorno del ricordo», fissando alla data del 10 febbraio la commemorazione solenne e nazionale per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo di massa dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

Furono gli anni di una rappresaglia feroce e inumana, di violenze, deportazioni e uccisioni poste in essere tra il 1943 e il 1947 dal terrorismo di matrice comunista contro cittadini italiani ritenuti, implicita-

mente e falsamente, colpevoli di essere filofascisti.

A distanza di anni, nella consapevolezza di quelle atrocità, gli storici parlano di una vera e propria pulizia etnica fatta di prigionie, campi di lavoro forzato e morti nelle foibe.

Nel Giorno del ricordo del 2020 il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rappresentante e garante della democrazia e dei principi fondamentali della Carta costituzionale, definiva le foibe «una sciagura nazionale alla quale i contemporanei non attribuirono — per superficialità o per calcolo — il dovuto rilievo [...]. Una pagina tragica della nostra storia recente, per molti anni ignorata, rimossa o addirittura negata: le terribili sofferenze che gli italiani d'Istria, Dalmazia e Venezia Giulia furono

costretti a subire sotto l'occupazione dei comunisti. Queste terre, con i loro abitanti, alla fine della seconda guerra mondiale, conobbero la triste e dura sorte di passare, senza interruzioni, dalla dittatura del nazifascismo a quella del comunismo. Quest'ultima scatenò, in quelle regioni di confine, una persecuzione contro gli italiani, mascherata talvolta da rappresaglia per le angherie fasciste, ma che si risolse in vera e propria pulizia etnica, che colpì in modo feroce e generalizzato una popolazione inerme e incolpevole. La persecuzione, gli eccidi efferati di massa – culminati, ma non esauriti, nella cupa tragedia delle Foibe – l'esodo forzato degli italiani dell'Istria, della Venezia Giulia e della Dalmazia fanno parte a pieno titolo della storia del nostro Paese e dell'Europa», ricordando altresì il dolore «di profughi che conobbero nella loro madrepatria, accanto a grandi solidarietà, anche comportamenti non isolati di incomprendimento, indifferenza e persino di odiosa ostilità».

A distanza di decenni, di interventi legislativi e di condanne da parte di migliaia di cittadini, di rappresentanti politici e organismi nazionali e sovranazionali, ancora oggi si assiste a condotte di negazionismo e di minimizzazione dei massacri e delle persecuzioni che migliaia di cittadini italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia furono costretti a subire per opera delle forze politiche comuniste guidate dall'allora comandante militare dell'esercito popolare di liberazione della Jugoslavia, Josip Broz, conosciuto come «Tito».

Il dramma delle foibe, che per anni è stato cancellato dalla memoria collettiva, rappresenta una verità storica che necessita di essere universalmente riconosciuta, condivisa e tutelata al fine di tramandare la memoria, sensibilizzare le generazioni future e arginare quelle manifestazioni e ideologie negazioniste che offendono la memoria non solo delle tante vittime, ma altresì dei loro familiari.

Giova ricordare, al riguardo, il recente approdo del Parlamento europeo, che con la risoluzione 2019/2819(RSP) del 19 settembre 2019, sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa, ha

affermato che «la memoria delle vittime dei regimi totalitari, il riconoscimento del retaggio europeo comune dei crimini commessi dalla dittatura comunista, nazista e di altro tipo, nonché la sensibilizzazione a tale riguardo, sono di vitale importanza per l'unità dell'Europa e dei suoi cittadini e per costruire la resilienza europea alle moderne minacce esterne» (considerando I).

La dura condanna affermata anche dal Parlamento europeo deve indurre le istituzioni di ogni Stato membro ad acquisire la giusta consapevolezza e a prendere le distanze non solo dalle atrocità e dai crimini commessi dai regimi totalitari nel passato, tra cui il comunismo, ma altresì da quelle azioni del presente che potrebbero minacciare la memoria e la consapevolezza dei crimini commessi e la cui diffusione incontrollata potrebbe indurre taluni a uniformarsi ai principi delle dittature totalitarie allo scopo di sovvertire l'ordine pubblico e democratico.

A tal riguardo, nessun impegno legislativo è stato assunto per contrastare esplicitamente le ideologie antidemocratiche della dittatura comunista e i suoi crimini. Sebbene sia stato istituito il «Giorno del ricordo» per la memoria delle vittime delle foibe, qualora si verificassero condotte di propaganda e istigazione fondate sulla negazione, sulla grave minimizzazione o sull'apologia dei massacri delle foibe, le stesse sarebbero ritenute lecite e quindi non passibili di sanzione penale, non integrando alcun reato previsto dalla normativa vigente.

Orbene, sulla scia del lungo e faticoso percorso perseguito a livello nazionale e sovranazionale, e tenuto conto della dura condanna del Parlamento europeo nei confronti della dittatura comunista e dei suoi crimini, si ritiene opportuno assicurare una maggiore e più efficace tutela per preservare la memoria delle vittime dei massacri delle foibe, che costituiscono una verità storica innegabile.

In particolare, con la presente proposta di legge, composta di un unico articolo, si interviene a introdurre un'ipotesi di reato contravvenzionale all'interno del codice penale, sanzionando chiunque propaganda

idee, in modo che ne derivi un concreto pericolo di diffusione, fondate in tutto o in parte sulla negazione, sulla grave minimizzazione o sull'apologia dei massacri delle foibe, ritenendo che tali condotte vadano severamente condannate e punite, senza tuttavia ricorrere alla pena della reclusione nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione penale.

Al secondo comma si prevede che il giudice, con la sentenza di condanna, dispone altresì la sanzione accessoria dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, da svolgere preferibilmente presso associazioni o comitati che

svolgono attività di promozione della tutela della memoria delle vittime delle foibe al fine di sensibilizzare il reo sulla verità storica dei massacri, per un periodo massimo di dodici settimane, con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale.

Al terzo comma, infine, si prevedono le sanzioni accessorie dell'interdizione temporanea e perpetua, nei casi più gravi, dai pubblici uffici e dell'interdizione temporanea dalle assunzioni di incarichi di collaborazione o dallo svolgimento di servizi in favore di amministrazioni o enti pubblici ovvero di enti o società a partecipazione pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I-bis, del codice penale, dopo l'articolo 604-ter è inserito il seguente:

« Art. 604-quater. – (Negazione, grave minimizzazione o apologia dei massacri delle foibe) – Chiunque propaga idee fondate in tutto o in parte sulla negazione, sulla grave minimizzazione o sull'apologia dei massacri delle foibe, in modo che ne derivi un concreto pericolo di diffusione, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'ammenda da euro 3.000 a euro 7.000.

Il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui al primo comma, dispone la prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, preferibilmente presso associazioni o comitati che svolgono attività di promozione della tutela della memoria delle vittime delle foibe, al fine di sensibilizzare il condannato sulla verità storica dei massacri, per un periodo massimo di dodici settimane, con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale.

La condanna per il reato di cui al primo comma importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per un periodo non inferiore a un anno ovvero, nei casi di particolare gravità, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione non inferiore a un anno dall'assunzione di incarichi di collaborazione o dallo svolgimento di servizi in favore di amministrazioni o enti pubblici ovvero di enti o società a partecipazione pubblica ».

